IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 16 febbraio 2007

In Aosta, il giorno sedici (16) del mese di febbraio dell'anno duemilasette con inizio alle ore quattordici, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI

e gli Assessori

Sig. Alberto CERISE
Sig. Antonio FOSSON
Sig. Giuseppe ISABELLON
Sig. Leonardo LA TORRE
Sig. Aurelio MARGUERETTAZ
Sig. Ennio PASTORET
Sig. Laurent VIERIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **359** OGGETTO :

AGGIORNAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI COSTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUTO, STABILITI DALLA DGR N. 2238/2003 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 28.02.2003 N. 5 (INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA).

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 “Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata” modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1;

richiamato l’articolo 6, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 5/2003 che stabilisce che ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo si applicano, per ciascuna tipologia d’intervento, i limiti di costo determinati dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

richiamato l’articolo 8, della legge regionale n. 5/2003 che, al comma 2 stabilisce che il canone di locazione annuo degli alloggi convenzionati è pari al 4 per cento del prodotto tra il massimale di costo per gli interventi di nuova edificazione e la superficie utile dell’alloggio, mentre al comma 3 stabilisce che il canone di locazione può essere aggiornato annualmente in percentuale pari alla variazione dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo;

richiamata la propria deliberazione n. 2238 del 30 maggio 2003 con la quale, tra l’altro, sono stati stabiliti i seguenti limiti di costo:

-	nuova edificazione:	euro	1.050,00
-	recupero primario	euro	995,00
-	recupero secondario	euro	760,00
-	recupero di edifici da acquistare	euro	1.255,00;

preso atto che alla data di approvazione della deliberazione n. 2238/2003, con la quale erano stati adottati per la prima volta i limiti di costo in argomento, erano stati presi a riferimento i valori unitari convenzionali da utilizzare per il calcolo del costo ammissibile ai fini di definire l’importo massimo di mutuo prima casa concedibile, approvati con DGR 4567/2002;

richiamata la propria deliberazione n. 34 del 11 gennaio 2006 recante *“Aggiornamento dei valori unitari convenzionali per il calcolo del costo ammissibile, al fine di definire l’importo massimo di mutuo concedibile ai sensi della l.r. 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia)”*;

preso atto che il competente ufficio ritiene necessario procedere ad un aggiornamento dei limiti di costo stabiliti dalla deliberazione n. 2238/2003, allineandoli così ai valori unitari convenzionali di cui alla deliberazione n. 34/2006, e che ritiene altresì opportuno prevedere, per il futuro, un contestuale aggiornamento dei valori medesimi in relazione sia alla L.R. 76/1984 che alla L.R. 5/2003 e successive modifiche;

tenuto conto che a seguito dell’applicazione di tale variazione, i nuovi limiti di costo ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo, arrotondati, sono pari a:

-	nuova edificazione:	euro	1.170,00
-	recupero primario	euro	1.105,00
-	recupero secondario	euro	845,00
-	recupero di edifici da acquistare	euro	1.395,00;

preso atto che l’aumento percentuale dei nuovi limiti di costo sopra determinati è di circa l’11% rispetto a quelli approvati con la deliberazione di Giunta regionale n. 2238/2003 e che

tale variazione risulta in linea con l'aumento fatto registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, pari al 11,3% per il periodo giugno 2003 – giugno 2006;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo servizio edilizia residenziale ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett. e) e 59, comma 2, della l.r.45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Alberto CERISE;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di aggiornare i limiti massimi di costo, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 2238 del 30 maggio 2003, da utilizzare ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 5/2003, nel modo seguente:

-	nuova edificazione:	euro	1.170,00
-	recupero primario	euro	1.105,00
-	recupero secondario	euro	845,00
-	recupero di edifici da acquistare	euro	1.395,00;

2. di stabilire che l'aggiornamento dei limiti di costo sopra riportati sarà effettuato contestualmente all'aggiornamento dei valori unitari convenzionali per il calcolo del costo ammissibile, al fine di definire l'importo massimo di mutuo concedibile ai sensi della l.r. 28 dicembre 1984, n. 76;

3. di stabilire che i nuovi limiti massimi di costo definiti al punto 1 si applicano a tutte le domande di contributo presentate a partire dal 15 febbraio 2007;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.